



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo
24050 P.zza Garibaldi 2
P.Iva 00709980163

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022 -

L'anno **2022** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente	Assente
CONTI GIANLUIGI	Sindaco	X	
BOSIS SARA MARIA	Consigliere	X	
SASSI BRUNA	Consigliere	X	
ROSSONI DINO	Consigliere	X	
MAGRI CONSUELO	Consigliere	X	
GAMBA BARBARA	Consigliere	X	
RIZZI ANDREA	Consigliere		X
GALLI GIUSEPPE BATTISTA	Consigliere	X	
CIVERA GIUSEPPE	Consigliere	X	
BELOTTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
VEGINI SAMUELE	Consigliere	X	
PEZZOLI GIANMARIA	Consigliere		X
OBERTI MICAELA MARIA	Consigliere	X	

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **dott. Pietro San Martino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Gianluigi Conti** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Introduce il punto n. 5 posto all'ODG n. 6, il Cons. Civera che relaziona ed illustra con apposite slides l'argomento, slides che vengono consegnate in copia ai consiglieri di minoranza e qui allegate.

Il Cons. Civera cede poi la parola all'Ass. Bosis per le spiegazioni in merito alle riduzioni relative alla parte variabile con fondi COVID.

La Cons. Oberti Micaela Maria solleva polemica circa gli aumenti operati sulle famiglie numerose, procedendo poi alla lettura della dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza Lista Civica per Ghisalba, che consegna e che si allega al presente atto.

Il Cons. Civera risponde con alcuni esempi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26 Aprile 2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico

Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo arrotondato di €. 717.593,00 (€ 720.416,00 – 2.823,00);

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs.267/2000;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, ha disposto la proroga dei termini di approvazione dei piani finanziari rifiuti e Tari, a decorrere dall'anno 2022, al 30 aprile di ciascun anno in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO CHE, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa, ma che le stesse hanno formato oggetto di apposita riclassificazione e assegnazione a una delle varie categorie nelle quali le Utenze Non Domestiche sono suddivise per legge per i comuni con più di 5.000 abitanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

RITENUTO DI CONFERMARE la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 60,83% a carico delle utenze domestiche;

- 39,17% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all. A) alla presente delibera;

RICORDATO CHE il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6 aveva previsto riduzioni da attribuire alle utenze non domestiche;

PRECISATO che alla del data 24 giugno 2021 è stato emanato il decreto ministeriale di riparto del fondo di cui all'art. 6 del DL 73/2021 sopra citato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 161 del 07/07/2021 e che l'importo assegnato al Comune di Ghisalba ammontava ad € 46.909,50 da utilizzare per le utenze non domestiche (UND) al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 Giugno 2021 si approvava il piano tariffario e si procedeva altresì al riconoscimento di riduzioni alle Utenze non Domestiche per interruzione attività causa Covid19;
- con determinazione dell'Area Finanziaria n. 434 del 17 Dicembre 2021 si provvedeva a determinare l'importo della riduzione di che trattasi in € 15.091,11 con un saldo da ripartire pari a € 31.818,39;

- tale importo che verrà accantonato in sede di rendiconto di gestione 2021 è da destinare alle Utenze Non Domestiche secondo il modello di riparto di cui alla presente deliberazione (all.1);

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- + tasso di inflazione programmata: 1,7%
- coefficiente recupero della produttività: 0,10%
- + coefficiente QL: 1,00%
- + coefficiente PG: 0,0%
- + coefficiente C116/2020: 0,00%
- = Limite massimo di variazione annuale: 2,60%

Crescita entrate 2022/2021 = 1,026%

e come da Piano Finanziario 2022 – 2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26 Aprile 2022;

RITENUTO DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022:

- prima rata: 31 Luglio 2022
- seconda rata: 31 Ottobre 2022

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato da ultimo dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 Giugno 2021;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano – FAVOREVOLI N. 8 - ASTENUTI N. 3 (Cons. Belotti, Vegini, Oberti) CONTRARI ///

DELIBERA

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) DI RICONOSCERE alle Utenze Non Domestiche e a valere sul fondo residuale di € 31.818,39, di cui al richiamato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” una riduzione alla parte variabile della tariffa, secondo l’allegato (all. 1) alla presente deliberazione,

4) DI SPECIFICARE che la % di abbattimento della quota variabile attribuita alle varie Utenze non Domestiche è così determinata:

- 40% alla categoria di tassazione che comprende attività sospese per legge;
- 15% alla categoria che pur non essendo stata sottoposta a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;

5) DI DARE ATTO che con le tariffe, di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

6) DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;

7) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022:

- prima rata: 31 Luglio 2022
- seconda rata: 31 Ottobre 2022

8) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da : – presenti n. 11 – votanti n. 11. – favorevoli n. 8 – contrari n. 0 – astenuti n. 3 (Cons. Belotti, Vegini, Oberti)

D E L I B E R A

1) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Presidente

Dott. Gianluigi Conti

Il Segretario Comunale

dott. Pietro San Martino